



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 45 DEL 20/03/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA GIARDINETTO. DIVIETO E RISERVA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON LIMITATE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Giardinetto è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Visto le richieste di intervento di adeguamento della disciplina della sosta sulla via Giardinetto, pervenute con protocollo n. 2359 del 24/01/2025 e protocollo n. 11151 del 17/02/2025;

Valutati gli esiti del sopralluogo effettuato in data 20/02/2025;

Visto l'informativa di giunta n. 2025/22 del 18/03/2025;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione con particolare riguardo alla suindicata categoria di utenti;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 158, 159 e 188 del D.lgs. n. 285/1992 e l'art. 381 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

Che sul lato est di via Giardinetto, il sedime della preesistente isola ecologica stradale esistente in prossimità del civico 3, venga adibito a stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria ex art. 188 del codice della strada.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Deve intendersi abrogato qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.